

**REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2001**

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 272ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁸⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 272ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A.

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

(4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 272ª gara parziale, nessuna offerta è stata presentata.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1489/2001 ⁽⁶⁾, nonché dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1136/2001 della Commissione, dell'8 giugno 2001, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽⁷⁾.

(5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di

Per la 272ª gara parziale indetta in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001:

per la categoria A negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 222,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
- il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettati è fissato a 11 815 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
